



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366
Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60
E-mail: info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 87 del 26/11/1998;
- è stato **pubblicato** all'Albo Pretorio dal 30/11/1998 al 15/12/1998 ed è **entrato in vigore in data 11/01/1999 con effetto dal 01/01/1999**, come specificato nel precitato atto deliberativo n. 87/1998;
 - è stato **modificato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 34 del 26/04/2007, esecutivo in data 13/05/2007, a seguito del quale il testo del regolamento come modificato dal precitato atto deliberativo n. 34/2007 risulta **in vigore dal 01/01/2007**.

Savignano sul Panaro, 22/05/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Catenacci dott. Giovanni)

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento	2
Articolo 2: Entrate tributarie comunali	2
Articolo 3: Regolamenti specifici.....	2
Articolo 4: Agevolazioni tributarie.....	2
Articolo 5: Aliquote e tariffe	2
TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	3
CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE	3
Articolo 6: Forma di gestione.....	3
Articolo 7: Soggetti responsabili della gestione.....	3
CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI.....	3
Articolo 8: Dichiarazione tributaria	3
Articolo 9: Attività di controllo	4
Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	4
Articolo 11: Rapporti con il contribuente.....	4
Articolo 12: Diritto di interpello.....	5
CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.....	5
Articolo 13: Avviso di accertamento	5
Articolo 14: Notificazione.....	5
CAPO 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI.....	5
Articolo 15: Contenzioso.....	5
Articolo 16: L'autotutela	6
Articolo 17: Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.....	6
TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI	7
Articolo 18: Riscossione	7
Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento.....	7
Articolo 20: Rimborsi.....	8
Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	8
TITOLO IV: SANZIONI	8
Articolo 22: Criteri di graduazione	8
Articolo 23: Compensazione.....	8
Articolo 24: Cause di non punibilità.....	9
TITOLO V: NORME TRANSITORIE E FINALI.....	9
Articolo 25: Disposizioni transitorie	9
Articolo 26: Norme finali.....	9

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della Potestà Regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dall'articolo 50 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 3: Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione.

Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, sono determinati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base

dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Per l'affidamento della gestione a terzi ed al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici; tali soggetti sono obbligati alla iscrizione all'apposito albo istituito dall'art.53 del D.Lgs.n. 446 del 1997.

Articolo 7: Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al funzionario responsabile.

2. Qualora si deliberi di affidare ai soggetti di cui all'art. 52. comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e della attività connesse.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza od impedimento.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2 La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il

mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge e della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.

5. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 59 comma 1 lett. p) del D.lgs 446 del 15/12/1997 e 3 comma 57 della Legge 662/96 la giunta nei tempi stabiliti dal precedente articolo 5, fissa la percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili finalizzata al potenziamento degli uffici tributi, compresa la quota eventualmente attribuibile, al personale addetto, quale compenso incentivante (al lordo degli oneri a carico dell'ente).

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi..

3. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

4. Il servizio tributi è autorizzato a trattare ai sensi dell'art.27, comma 2, della Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni, qualsiasi dato o complesso di dati provenienti da archivi del Comune o di altri Enti o soggetti pubblici e privati acquisiti su qualunque tipo di supporto o a mezzo di collegamenti telematici, che risultassero utili ai fini dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Il contribuente può, in ogni momento, rivolgersi all'ufficio tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto che egli stesso produce.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 12: Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalla risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione

o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 14: Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 15: Contenzioso

1 Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del Decreto Lgs. n.546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

2. Tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o da suo delegato.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o da suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile.

4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5 Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17: Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18: Riscossione

1 Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge n. 388 del 2000 il Comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere o anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.

3. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di effettuare il versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

4. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

5. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.

6. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori, ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposta dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/92.

7. Sulle somme dovute a titolo d'imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella stessa misura prevista per le imposte erariali fino al 31.12.2006 ed in misura pari al tasso degli interessi legali con effetto dall'1.1.2007.

Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento

1 Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2 L'Ufficio Assistenza, previo parere dell'Assessore competente, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3 Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del Decreto Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 20: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalla legge o dai regolamenti dei singoli tributi.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali fino al 31.12.2006 in misura pari al tasso degli interessi legali con effetto dall' 1.1.2007.

Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione dell'attività istruttoria e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare annuo complessivo non superi euro 12,00.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino euro 12,00.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
5. Il limite di esenzione per i versamenti in autotassazione effettuato dai contribuenti è fissato in euro 5,00.

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 22: Criteri di graduazione

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Spetta al funzionario responsabile del Servizio Tributi graduare, all'interno delle misure minime e massime, specifiche violazioni di natura tributaria, nel rispetto dei criteri fissati nel comma precedente. Competono altresì al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, tenendo presenti i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Articolo 23: Compensazione

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti spettanti al medesimo contribuente relativamente allo stesso tributo, con riferimento ai diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente e previa autorizzazione del Funzionario.

Articolo 24: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Titolo V: NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25: Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'art.13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Articolo 26: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni norma regolamentare non compatibile con quella del presente regolamento.

3. Il presente regolamento, entra in vigore il 1° gennaio 2007.

4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione.